



COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 13 del 23/03/2009

OGGETTO: INTEGRAZIONE AL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE IN MERITO ALLA DISCIPLINA PER IL RILASCIO DI SANATORIA, MEDIANTE ACERTAMENTO DI CONFORMITA', DELLE OPERE E COSTRUZIONI REALIZZATE IN ZONE DICHIARATE SISMICHE.

L'anno duemilanove, addì ventitre del mese di marzo alle ore 18:30, nella Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Dott. Gianluca Cassinadri il Consiglio Comunale.
Partecipa Segretario Generale Dott.ssa Maura Mutti.

N°	Nome	Presente	N°	Nome	Presente
<u>1</u>	CAPRARI ALBERTO	X	12	MUCCI MARIA ESTER	X
<u>2</u>	RUGGI LUIGI	X	13	BAGNI MASSIMO	
<u>3</u>	PIFFERI ANDREA	X	14	CASSINADRI GIAN LUCA	X
<u>4</u>	LUSOLI IVANA		15	CAMPANI GIAN PIETRO	X
<u>5</u>	CORRADINI ALFO		16	BALZARELLI IVONNE	
<u>6</u>	PALAZZI LAURO	X	17	NOTOLIERI ERMANNO	X
<u>7</u>	ROSSI ROSSANO	X	18	VELLANI FRANCO	
<u>8</u>	FERRARI ENRICO	X	19	CASELLI LUCIANO	X
<u>9</u>	MAGNANI LUCA	X	20	CARLOTTI FRANCESCA	X
<u>10</u>	FERRARI ROSSELLA	X	21	PAGANELLI TULIO	X
<u>11</u>	LUSETTI ESTER	X			

PRESENTI: 16

ASSENTI: 5

Sono presenti gli Assessori:

MAGNANI PAOLO, ZINI RENATO.

Svolgono la funzione di Scrutatori:

FERRARI ROSSELLA, MUCCI MARIA ESTER, CASELLI LUCIANO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: INTEGRAZIONE AL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE IN MERITO ALLA DISCIPLINA PER IL RILASCIO DI SANATORIA, MEDIANTE ACERTAMENTO DI CONFORMITA', DELLE OPERE E COSTRUZIONI REALIZZATE IN ZONE DICHIARATE SISMICHE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esce il Consigliere Corradini. Presenti n. 16 Consiglieri.

Premesso :

Che il Comune di Castellarano è stato classificato sismico in zona 2 (media intensità) dal DPCM 20.03.2003 n. 3274, classificazione che è entrata in vigore, per effetto di una serie successiva di proroghe, a far data dal 24.10.2005.

Che con DM 14.09.2005 sono state emanate "*Norme Tecniche per le Costruzioni*" che introducono una serie cospicua di adempimenti di carattere tecnico per le costruzioni in zona sismica.

Che successivamente, con DM 14.01.2008, pubblicato il 04.02.2008, portante "*Approvazione delle norme tecniche per le costruzioni*" il Ministro ha integrato, aggiornato e quindi sostituito quanto approvato con DM 14.09.2005.

Che con la legge 28.02.2008 n. 31 di conversione del d.l. 31.12.2007 n. 248, si è dettato, all'articolo 20, il regime transitorio attualmente vigente per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni, disposizione che per quanto qui di interesse prevede: " 1. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, già prorogato al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è differito al 30 giugno 2010. 2.

A seguito dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, durante il periodo di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 136 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 del 2004, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, in alternativa all'applicazione della suddetta revisione generale è possibile l'applicazione del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005, oppure dei decreti del Ministro dei lavori pubblici 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996, pubblicati, rispettivamente, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1987, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 1988, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 1988, nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 1991 e nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1996.

3. Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonché per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.

4. *Con l'entrata in vigore della revisione generale di cui al comma 2, il differimento del termine di cui al comma 1 non opera per le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'[ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003 ...".* Che la norma da ultimo richiamata consente pertanto, sino al 30.06.2010, una alternativa alla applicazione del DM 14.09.2005, alternativa rappresentata dalla applicazione dei DM che si sono succeduti dal 1987 in poi sino al 1996.

Che l'articolo 104 del d.p.r. 380/2001, sotto la rubrica "costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione" dispone: "1. Tutti coloro che in una zona sismica di nuova **classificazione** abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di **classificazione** sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di **classificazione**, al competente ufficio tecnico della regione.

2. L'ufficio tecnico della regione, entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia, accerta la conformità del progetto alle norme tecniche di cui all'articolo 83 e l'idoneità della parte già legittimamente realizzata a resistere all'azione delle possibili azioni **sismiche**.

3. Nel caso in cui l'accertamento di cui al comma 2 dia esito positivo, l'ufficio tecnico autorizza la prosecuzione della costruzione che deve, in ogni caso, essere ultimata entro due anni dalla data del provvedimento di **classificazione**;

4. nel caso in cui la costruzione possa essere resa conforme alla normativa tecnica vigente mediante le opportune modifiche del progetto, l'autorizzazione può anche essere rilasciata condizionatamente all'impegno del costruttore di apportare le modifiche necessarie.

In tal caso l'ufficio tecnico regionale rilascia apposito certificato al denunciante, inviandone copia al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale per i necessari provvedimenti.

5. Qualora l'accertamento di cui al comma 2 dia esito negativo e non sia possibile intervenire con modifiche idonee a rendere conforme il progetto o la parte già realizzata alla normativa tecnica vigente, il dirigente dell'ufficio tecnico annulla la concessione ed ordina la demolizione di quanto già costruito ...".

Che detta disciplina è stata perciò riconosciuta non applicabile ai lavori in corso dalla delibera della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna 24.10.2005 n. 1677 ove al punto 3.1 "Non applicabilità della normativa tecnica ai lavori in corso" si è disposto:

"Occorre preliminarmente ricordare come l'[O.P.C.M. n. 3274/2003](#) stabiliva in modo univoco che l'entrata in vigore della normativa tecnica ivi prevista non aveva alcun impatto sui lavori in corso. Infatti, l'art. 2, comma 2, dell'[O.P.C.M. n. 3274/2003](#), stabiliva che "Per le opere i cui lavori siano già iniziati e per le opere pubbliche già appaltate o i cui progetti siano già approvati alla data della presente ordinanza possono continuare ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione sismica vigente".

Che questa disposizione metteva le opere i cui lavori erano già iniziati e le opere pubbliche già appaltate o i cui progetti erano stati già approvati alla data del 20 marzo 2003 al riparo dall'applicazione della normativa tecnica prevista dall'ordinanza medesima per effetto di quanto disposto dall'art. 104 del D.P.R. n. 380/2001.

Che a differenza della espressa previsione presente nell'[O.P.C.M. n. 3274/2003](#), nel decreto ministeriale non si riscontra alcuna disposizione tesa a regolare l'efficacia della nuova normativa tecnica ivi prevista, rispetto ai lavori in corso.

Che tuttavia, si deve ritenere che trovi applicazione, anche con riguardo alla nuova disciplina, l'esenzione dagli obblighi previsti dall'art. 104 del D.Lgs. n. 380 del 2001

Che del resto occorre considerare che, per effetto dell'art. 5, comma 2-bis, del [D.L. n. 136 del 2004](#), è stabilito un "regime transitorio per l'operatività delle norme tecniche per le costruzioni" previste dal decreto ministeriale, disponendosi in particolare che "al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche" a far data dal 23 ottobre 2005 nella progettazione delle costruzioni si possa facoltativamente applicare detta nuova normativa tecnica ovvero la normativa precedente. In tal modo il decreto ministeriale rinnova per un ulteriore periodo di 18 mesi il periodo transitorio, già previsto per l'[O.P.C.M. n. 3274/2003](#), in cui si comincia a sperimentare la nuova normativa, utilizzando allo scopo la classificazione sismica di prima applicazione prevista dalla medesima [O.P.C.M. n. 3274/2003](#).

Che non si è pertanto in presenza di quella individuazione delle zone sismiche da parte delle Regioni, nel rispetto dei criteri generali statali, disciplinata dall'art. 83 del [D.P.R. n. 380 del 2001](#), che sola costituisce il presupposto per l'applicazione dell'art. 104 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

Che in tal senso l'indicazione dettata dall'[O.P.C.M. n. 3274/2003](#) risulta univoca e puntualmente ripresa nelle premesse del decreto ministeriale, secondo cui "nelle more dell'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 93 del [D.Lgs. n. 112 del 1998](#)" - che mantiene allo Stato la definizione dei "criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche" - per ragioni di pubblica incolumità si dettano solo "primi elementi" in materia di detti criteri generali per la classificazione sismica.

Che queste considerazioni sono già state espresse autorevolmente dal Dipartimento di protezione civile con il parere Prot. DPC/CG/0033131 del 28 luglio 2003 e sono alla base dell'intesa resa in sede di Conferenza unificata del 28 luglio 2005.

Che le medesime conclusioni sono poi riprese nella bozza di atto di indirizzo per l'attuazione del decreto ministeriale, in corso di approvazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale si forniscono esplicite indicazioni in merito alla non applicabilità del citato articolo 104 del [D.P.R. n. 380/2001](#), per le ragioni appena ricordate".

RILEVATO:

Che per completezza si ricorda altresì la recente entrata in vigore della legge regionale 30 ottobre 2008 n. 19 avente ad oggetto "*Norme per la riduzione del rischio sismico*", peraltro contenente disposizioni non direttamente rilevanti ai fini che qui occupano.

Che sussiste l'esigenza, nel complesso contesto normativo sopra richiamato, di disciplinare specificamente il tema della sanatoria mediante accertamento di conformità di opere edili realizzate in data antecedente il 23 ottobre 2005, data dalla quale assume efficacia il mutamento di classificazione sismica del Comune di Castellarano.

RILEVATO INOLTRE:

Che, come è noto, l'articolo 17 della legge regionale 21 ottobre 2004 n. 23, sotto la rubrica "accertamento di conformità" dispone:

"1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 13, comma 3, e 14, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile può richiedere il rilascio del permesso in sanatoria o presentare una denuncia di inizio attività in sanatoria, rispettivamente nel caso di interventi soggetti a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

2. Fatti salvi gli effetti penali dell'illecito, il permesso e la denuncia di inizio attività in sanatoria possono essere altresì ottenuti, ai soli fini amministrativi, qualora l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda".

Che la necessità di acquisire la conformità edilizia quantomeno rispetto alla disciplina vigente al momento della presentazione della domanda implica gravissime difficoltà per la sanatoria di opere eseguite anteriormente alla data di mutamento della classificazione sismica, poiché le opere a suo tempo eseguite (stante la classificazione all'epoca vigente) non tenevano in conto (comprensibilmente) la disciplina in materia antisismica (più rigorosa) la cui applicabilità è sopravvenuta, con l'effetto di rendere sostanzialmente impossibile (poiché necessitante, nella più parte dei casi, di interventi strutturali consistenti) il ricorso alla procedura di accertamento di conformità anche per difformità lievi.

Che emerge pertanto la necessità, al fine di evitare, se possibile, di vanificare nei fatti la possibilità di accedere alla sanatoria per accertamento di conformità per tutti gli abusi meramente formali perpetrati in periodo precedente il 23.10.2005, di sondare se esistano percorsi procedurali

praticabili che conducano ad escludere la necessità di richiedere, in sede di istruttoria sulle domande di accertamento di conformità, un adeguamento alla disciplina antisismica prevista per i comuni classificati in zona 2 in relazione alle opere realizzate in difformità del titolo abilitativo in periodo precedente al 23.10.2005.

RILEVATO ALTRESI':

Che la disciplina normativa nazionale e regionale non detta alcuna disposizione specifica per le ipotesi in cui l'opera sia stata realizzata in periodo precedente all'entrata in vigore delle più rigorose disposizioni in materia antisismica, ma lo sia stata in difformità dal titolo e, dunque, richiede la redazione di un nuovo progetto a corredo di una richiesta di accertamento di conformità per poter essere legittimata.

Che detta disciplina normativa introduce però una importante previsione laddove dispone (articolo 20 comma 3 d.l. 248/2007) che per le costruzioni iniziate prima dell'entrata in vigore del DM 14.09.2005 "continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti fino alla utilizzazione dei lavori".

Che la norma non è di diretta applicazione al caso di specie (trattandosi di opere realizzate in difformità dal titolo non si può parlare a rigore, di "normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti"), ma detta comunque una indicazione ermeneutica precisa, volta a far salva la progettazione antecedente a condizione che fosse anche soltanto iniziata l'esecuzione dell'opera.

che se a detta indicazione si aggiunge la già evidenziata constatazione inerente il fatto che nessuna disposizione specifica disciplina puntualmente l'ipotesi, che qui rileva, di un forte iato temporale tra il momento della effettiva realizzazione dell'opera e il momento in cui quell'opera costituisce oggetto di progettazione, con una successione cronologicamente invertita rispetto a quella ordinaria (progettazione, rilascio titolo abilitativo, esecuzione), si ritiene sussista lo spazio ermeneutico per integrare la (sotto questo profilo) lacunosa disciplina normativa dettando, a livello regolamentare, una disposizione che vada a disciplinare la ricordata fattispecie e lo faccia dando analogica applicazione alla disposizione normativa posta dall'articolo 20 comma 3 d.l. 248/2007.

RITENUTO :

Che detta applicazione trovi momento fondante nella considerazione in forza della quale in entrambe le fattispecie l'esecuzione dell'opera è iniziata antecedentemente l'entrata in vigore delle norme tecniche di cui al DM 14.09.2005.

Che se sarà il Regolamento edilizio a dettare la disciplina integrativa e interpretativa ora richiamata, il tema dell'accertamento di conformità verrà automaticamente risolto e superato in senso positivo, poiché l'intervento si troverà ad essere effettivamente conforme alla disciplina urbanistica vigente (comprensiva della norma regolamentare così introdotta) al momento della presentazione della domanda di accertamento di conformità.

RAVVISATA pertanto, ritenendola ermeneuticamente sostenibile, la necessità di integrare il vigente Regolamento Edilizio del Comune (tramite delibera di Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 31/2002 e dell'articolo 7 del d.lgs. 267/2000) mediante una disciplina specificamente dedicata agli accertamenti di conformità, disciplina che può così articolarsi:

"Nell'ipotesi di presentazione di istanze di accertamento di conformità ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 21 ottobre 2004 n. 23, l'accertamento in ordine alla conformità alla disciplina edilizia vigente al momento della presentazione della domanda verrà eseguito, per quanto attiene le norme tecniche da osservarsi per le costruzioni in zone dichiarate sismiche, sulla base delle seguenti disposizioni, da considerarsi ad ogni effetto integrative della vigente disciplina normativa nazionale e regionale, priva di specifica disciplina sul punto:

a) per le opere realizzate o in corso di realizzazione alla data del 24 ottobre 2005, data di entrata in vigore della attualmente vigente classificazione sismica del territorio comunale, trovano applicazione le norme tecniche per le costruzioni che, all'epoca dell'inizio della edificazione considerata, erano applicabili alle costruzioni da eseguirsi sul territorio del Comune, ovvero sia le norme tecniche vigenti per le zone diverse dalle zone dichiarate sismiche.

b) per le opere iniziate successivamente alla data del 24 ottobre 2005 troveranno applicazione le norme tecniche all'epoca vigenti per le costruzioni vigenti alla data dell'inizio della costruzione, in conformità alla disciplina tempo per tempo succedutasi".

Ritenuto di modificare ed integrare l'art. 48 del Vigente Regolamento Edilizio Comunale:

Visto il Comunale ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 31/2002 e dell'articolo 7 del d.lgs. 267/2000) della Repubblica n° 380 del 06 giugno 2001;

Vista la Legge Regionale 30 ottobre 2008 n° 19, recante ad oggetto: “ Norme per la riduzione del rischio sismico”

Visto l'articolo 39 della legge regionale 31/2002

Visto l'articolo 7 del d.lgs. 267/2000

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi del D.Lgs 267/2000;

UDITI gli interventi dei Consiglieri che verranno allegati alla presente non appena trascritti;

Con votazione resa per alzata di mano in seduta pubblica ed accertata nei modi di legge, che da' il seguente risultato:

PRESENTI n. 16 Consiglieri sui n. 21 assegnati ed in carica

FAVOREVOLI n16

CONTRARI n. //

ASTENUTI n. //

e con votazione separata resa per alzata di mano in seduta pubblica accertata nei modi di legge, anche per quanto attiene l'immediata eseguibilità da conferire al presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 con il seguente risultato:

PRESENTI n. 16 Consiglieri sui n. 21 assegnati ed in carica

FAVOREVOLI n16

CONTRARI n. //

ASTENUTI n. //

DELIBERA

- Di prendere atto delle premesse e di approvarle come parte integrante del presente atto;
- Di adeguare il Regolamento Edilizio Comunale ai fini della attuazione della normativa statale e regionale antisismica, di cui sopra;
- Di modificare e pertanto sostituire l'art. 48 del Regolamento Edilizio Comunale, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 07/01/1970 e già modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 08/05/1971, n. 33 del 29/05/1993, n. 41 del 23/05/1995, n. 8 del 29/01/1996, n. 39 del 29/04/1996, n. 68 del 30/09/1999, n. 29 del 04/04/2002, n. 9 del 09/01/2004 e n° 112 del 22/12/2008, con il seguente:

Art. 48 - Norme di edilizia antisismica

Nella esecuzione dei lavori edilizi è fatto obbligo di osservare le prescrizioni tecniche di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n° 380 del 06 giugno 2001 e le disposizioni di cui alla Legge Regionale 30 ottobre 2008 n° 19, recante ad oggetto: “ Norme per la riduzione del rischio sismico”.

"Nell'ipotesi di presentazione di istanze di accertamento di conformità ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 21 ottobre 2004 n. 23, l'accertamento in ordine alla conformità alla disciplina edilizia vigente al momento della presentazione della domanda verrà eseguito, per

Delibera di Consiglio N. 13 del 23/03/2009

quanto attiene le norme tecniche da osservarsi per le costruzioni in zone dichiarate sismiche, sulla base delle seguenti disposizioni, da considerarsi ad ogni effetto integrative della vigente disciplina normativa nazionale e regionale, priva di specifica disciplina sul punto:

a) per le opere realizzate o in corso di realizzazione alla data del 24 ottobre 2005, data di entrata in vigore della attualmente vigente classificazione sismica del territorio comunale, trovano applicazione le norme tecniche per le costruzioni che, all'epoca dell'inizio della edificazione considerata, erano applicabili alle costruzioni da eseguirsi sul territorio del Comune, ovverosia le norme tecniche vigenti per le zone diverse dalle zone dichiarate sismiche.

Tali opere possono dunque essere sanate mediante accertamento di conformità, anche in assenza di una dichiarazione di conformità delle strutture realizzate alla norma sismica. Rimane l'obbligo del collaudo statico alla presenza di opere realizzate in C.A., C.A. Precompresso, o in struttura metallica.

In caso di opere realizzate con altri materiali, dovrà invece essere presentata una certificazione di idoneità statica. Tale collaudo, o certificazione, dovrà integrare la documentazione allegata alla richiesta di sanatoria.

b) per le opere iniziate successivamente alla data del 24 ottobre 2005 troveranno applicazione le norme tecniche all'epoca vigente per le costruzioni vigenti alla data dell'inizio della costruzione, in conformità alla disciplina tempo per tempo succedutasi".

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Oggetto : INTEGRAZIONE AL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE
IN MERITO ALLA DISCIPLINA PER IL RILASCIO DI SANATORIA,
MEDIANTE ACERTAMENTO DI CONFORMITA', DELLE OPERE E
COSTRUZIONI REALIZZATE IN ZONE DICHIARATE SISMICHE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Castellarano, li 20/03/2009

Il Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia
Privata, Ambiente
Geom. Luigi Ferrari

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dott. Gianluca Cassinadri

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maura Mutti

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

N. 163

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :
27/03/2009 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Segretario Generale
Dott.ssa Maura Mutti

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva il 06/04/2009

- Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 267/2000

Segretario Generale
Dott.ssa Maura Mutti